


Incoterms® 2020

Nel commercio internazionale, quando si negozia e successivamente si sottoscrive un contratto di compravendita, è di fondamentale importanza accordarsi con la controparte sul momento e sul luogo in cui rischi e costi legati al trasporto della merce passano dal venditore al compratore. Il passaggio dei rischi da una parte all'altra può anche avvenire in un momento (e, quindi, luogo) diverso al momento (luogo) in cui avviene il passaggio dei costi. All'interno degli Incoterms®, il passaggio dei rischi è identificato come "consegna" delle merci.



Cosa sono gli Incoterms®?

Al fine di identificare con chiarezza il momento/luogo della consegna, si è deciso a livello internazionale di introdurre una serie di termini di "resa merce", chiamati Incoterms® (International Commercial Terms): si tratta di regole atte a identificare in modo univoco la ripartizione dei costi connessi al trasporto della merce ed il momento in cui avviene il passaggio dei rischi e delle responsabilità dal venditore al compratore.

La loro funzione è di agevolare gli scambi commerciali, stabilendo chiaramente le obbligazioni delle parti di un contratto di vendita, soprattutto nei casi in cui esse siano stabilite in Paesi diversi, riducendo il rischio di complicazioni legali.

Il ricorso agli Incoterms® è facoltativo: ai fini della loro validità in una compravendita, essi devono essere espressamente previsti dal contratto e preventivamente accettati da entrambe le parti. È da specificare che gli Incoterms® si riferiscono al contratto di vendita e non al contratto di trasporto e spedizione né a quello



di assicurazione e/o di finanziamento, sebbene sia consigliato che questi tengano conto delle condizioni di vendita stabilite per evitare incoerenze e conseguenze inattese.

Gli Incoterms® sono elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale e sono periodicamente aggiornati al fine di essere in linea con l'evoluzione delle pratiche commerciali. L'ultima Revisione, incoterms® 2020, è entrata formalmente in vigore il 1° gennaio 2020.

Ci sono due variazioni principali nelle regole Incoterms® 2020 rispetto all'edizione 2010:

DAT (consegnato al terminal) è stato rinominato 'Consegnato nel luogo di scarico' (Delivered at Place Unloaded - DPU);

FCA (Free Carrier) ora consente l'emissione di polizze di carico dopo il caricamento

Le altre modifiche includono:

CIF (Cost, Insurance and Freight) e CIP (Carriage and Insurance Paid To) definiscono nuovi accordi assicurativi standard, ma il livello di assicurazione continua ad essere negoziabile tra acquirente e venditore;

FCA (franco vettore), DAP (delivered at place), DPU (delivered at place unloaded) e DDP (delivery duty paid) ora tengono conto dell'acquirente e del venditore che organizzano il proprio trasporto anziché utilizzare una terza parte.

Gli obblighi relativi alla sicurezza sono ora più importanti.

Le "Note esplicative per gli utenti" per ciascun Incoterm® hanno sostituito le Note di orientamento dell'edizione 2010 e sono progettate per essere più semplici per gli utenti.

Il CIP ora richiede come copertura assicurativa predefinita ICC A o equivalente. Era ICC C sotto Incoterms® 2010. Rimane la copertura assicurativa richiesta ai sensi del CIF.

Significato dei termini

EXW – EX WORKS

Il venditore consegna la merce all'acquirente quando mette la merce a disposizione dell'acquirente in un luogo designato (come una fabbrica o un magazzino), e quel luogo designato può o meno essere la sede del venditore. Affinché la consegna avvenga, il venditore non deve caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né deve sdoganare la merce per l'esportazione, ove applicabile.

FCA - FREE CARRIER – FRANCO VETTORE

Il venditore consegna la merce all'acquirente in uno o in due modi:

1. In primo luogo, quando il luogo indicato è la sede del venditore, le merci vengono consegnate quando vengono caricate sul mezzo di trasporto organizzato dall'acquirente;
2. In secondo luogo, quando il luogo indicato è un altro luogo, le merci vengono consegnate quando, dopo essere state caricate sul mezzo di trasporto del venditore, raggiungono l'altro luogo indicato e sono pronte per lo scarico dal mezzo di trasporto del venditore e a disposizione del corriere o di un'altra persona nominata dall'acquirente.

Qualunque dei due sia scelto come luogo di consegna, quel luogo identifica dove il rischio viene trasferito all'acquirente e il tempo a partire dal quale i costi sono a carico del cliente dell'acquirente.

CPT – CARRIAGE PAID TO – TRASPORTO PAGATO A

Il venditore consegna le merci - e trasferisce il rischio - all'acquirente consegnandole al corriere contrattato dal venditore o acquistando le merci così consegnate. Il venditore può farlo dando al corriere il possesso fisico delle merci nel modo e nel luogo appropriati per il mezzo di trasporto utilizzato. Una volta che la merce è stata consegnata all'acquirente in questo modo, il venditore non garantisce che la merce raggiunga il luogo di destinazione in buone condizioni, nella quantità dichiarata o addirittura affatto. Questo perché i trasferimenti di rischio dal venditore all'acquirente quando le merci vengono consegnate all'acquirente consegnandole al corriere; il venditore deve comunque contrattare per il trasporto della merce dalla consegna alla destinazione concordata.

CIP – CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO – TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI

Il venditore consegna le merci - e trasferisce il rischio - all'acquirente consegnandole al corriere incaricato dal venditore o acquistando le merci così consegnate. Il venditore può farlo dando al corriere il possesso fisico della merce nel modo e nel luogo appropriati al mezzo di trasporto utilizzato. Una volta che la merce è stata consegnata all'acquirente in questo modo, il venditore non garantisce che la merce raggiunga il luogo di destinazione in buone condizioni, nella quantità dichiarata o addirittura affatto. Questo perché i trasferimenti di rischio dal venditore all'acquirente quando le merci vengono consegnate all'acquirente consegnandole al corriere; il venditore deve comunque contrattare per il trasporto della merce dalla consegna alla destinazione concordata.

DAP – DELIVERED AT PLACE – CONSEGNA SUL POSTO

Il venditore consegna le merci - e trasferisce il rischio - all'acquirente quando le merci sono messe a disposizione dell'acquirente sul mezzo di trasporto in arrivo pronto per lo scarico nel luogo di destinazione designato o presso il punto concordato in quel luogo, se tale punto è concordato. Il venditore si assume tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all'interno di quel luogo. In questa regola degli Incoterms, quindi, la consegna e l'arrivo a destinazione sono gli stessi.

DPU – DELIVERED AT PLACE UNLOADED – CONSEGNA SUL POSTO

Il venditore consegna la merce - e trasferisce il rischio - all'acquirente quando la merce, una volta scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, viene messa a disposizione dell'acquirente in un luogo di destinazione designato o nel punto concordato all'interno di quel luogo, se tale punto è concordato. Il venditore si assume tutti i rischi connessi al trasporto e allo scarico della merce nel luogo di destinazione indicato. In questa regola di Incoterms, quindi, la consegna e l'arrivo a destinazione sono gli stessi. DPU è l'unica regola di Incoterms che richiede al venditore di scaricare merci a destinazione. Il venditore dovrebbe pertanto assicurarsi di essere in grado di organizzare lo scarico nel luogo indicato. Se le parti intendono che il venditore non si assume il rischio e il costo dello scarico, la regola DPU dovrebbe essere evitata e si dovrebbe usare DAP.

DDP – DELIVERY DUTY PAID – CONSEGNA SDOGANATO

Il venditore consegna le merci all'acquirente quando le merci sono messe a disposizione dell'acquirente, sdoganate per l'importazione, sul mezzo di trasporto in arrivo, pronte per lo scarico, nel luogo di



destinazione designato o nel punto concordato all'interno di quel luogo, se tale punto è concordato. Il venditore si assume tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all'interno di quel luogo. In questa regola di Incoterms, quindi, la consegna e l'arrivo a destinazione sono gli stessi.

Regole per il trasporto via mare o interno tramite vie d'acqua

I seguenti incoterm sono applicabili solo dove il trasporto principale è operato da imbarcazioni.

FAS – FREE ALONGSIDE SHIP – FRANCO LUNGO BORDO

Il venditore consegna la merce all'acquirente quando la merce viene posizionata a fianco della nave (ad es. Su una banchina o una chiatta) nominata dall'acquirente nel porto di spedizione indicato o quando il venditore acquista già merci così consegnato. Il rischio di perdita o danneggiamento dei trasferimenti di merci quando le merci sono a fianco della nave e l'acquirente sostiene tutti i costi da quel momento in poi.

FOB – FREE ON BOARD – FRANCO BORDO NAVE

FREE ON BOARD (FOB) significa che il venditore consegna la merce all'acquirente a bordo della nave nominata dall'acquirente nel porto di spedizione indicato o procura la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o danneggiamento dei trasferimenti di merci quando le merci sono a bordo della nave e l'acquirente sostiene tutti i costi da quel momento in poi.

CFR – COST AND FREIGHT – COSTO E NOLO

Il venditore consegna la merce all'acquirente a bordo della nave o acquista la merce già consegnata. Il rischio di perdita o danneggiamento dei trasferimenti di merci quando le merci si trovano a bordo della nave, in modo tale che il venditore abbia adempiuto al proprio obbligo di consegnare le merci indipendentemente dal fatto che le merci arrivino effettivamente a destinazione in buone condizioni, in la quantità dichiarata o, anzi, affatto. Nel CFR, il venditore non ha alcun obbligo nei confronti dell'acquirente di acquistare una copertura assicurativa: si consiglia pertanto all'acquirente di acquistare una copertura per se stesso.

CIF – COST INSURANCE AND FREIGHT – COSTO ASSICURAZIONE E NOLO

Il venditore consegna la merce all'acquirente a bordo della nave o acquista la merce già così consegnata. Il rischio di perdita o danneggiamento dei trasferimenti di merci quando le merci si trovano a bordo della nave, in modo tale che il venditore abbia adempiuto al proprio obbligo di consegnare le merci indipendentemente dal fatto che le merci arrivino effettivamente a destinazione in buone condizioni, in la quantità dichiarata o, anzi, affatto.

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale della Camera di Commercio Internazionale

<https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-2020>